

Gruppo di lavoro AIDC Milano

Pubblica consultazione dell'Agazia delle Entrate.

**Bozza di circolare sul regime della rivalutazione dei beni
d'impresa e del riallineamento fiscale**

Componenti:

Edoardo Ginevra, Filippo Jacobacci, Fabio Landuzzi, Duilio Liburdi, Michaela Marcarini, Marco Piazza, Marco Salvatore, Massimiliano Sironi, Andrea Vasapoli, Norberto Villa

Premessa

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti sezione di Milano (AIDC Milano) esprime, in premessa apprezzamento per la possibilità offerta al mondo accademico ed ai professionisti di poter formulare osservazioni e commenti sui documenti posti in pubblica consultazione. In relazione alla pubblica consultazione promossa dall'Agenzia delle Entrate in data 23 novembre 2021, con riferimento alla Bozza della Circolare che fornisce chiarimenti in tema di rivalutazione dei beni di impresa, il gruppo di lavoro dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano (AIDC Milano) propone quindi all'attenzione dell'Agenzia delle Entrate le osservazioni ed i commenti di seguito rappresentati, manifestando fin d'ora la più ampia disponibilità anche ad approfondire ulteriormente (qualora di interesse) i contenuti del presente scritto.

Pur con questa doverosa premessa, e fermo restando l'apprezzamento per il metodo della condivisione, ci sembra doveroso sottolineare come in questa occasione la bozza di circolare è posta in consultazione in un momento successivo rispetto al tempo in cui gli operatori hanno dovuto prima valutare e poi eventualmente assumere decisioni in relazione agli adempimenti ed ai comportamenti afferenti alle disposizioni normative oggetto di approfondimento solo ora ed a ridosso peraltro della scadenza dichiarativa. Pur nella consapevolezza che i documenti di prassi rappresentano un orientamento per gli uffici, l'auspicio è dunque quello di poter concorrere ad un confronto sulle questioni di natura interpretativa in un lasso temporale sufficientemente ampio ed in modo tale che le considerazioni interpretative che l'amministrazione finanziaria ritiene di fornire giungano ai contribuenti, nella loro formulazione definitiva, in un momento che consenta loro una ampia e ponderata valutazione anche delle posizioni dell'Agenzia prima di porre in essere un comportamento.

L'AIDC consente e autorizza l'Agenzia delle Entrate alla diffusione e alla pubblicazione on-line del presente documento e dei relativi contenuti (anche in forma parziale).

* * *

Modalità di redazione delle osservazioni e dei commenti

Per permettere una lettura più agevole delle osservazioni proposte si è preso a riferimento lo stesso schema che l'Agenzia delle Entrate ha utilizzato nella strutturazione della Bozza di Circolare (di seguito per brevità, denominata anche "Circolare"), formulando commenti e osservazioni per specifici paragrafi.

Tematica: Diritti immateriali acquistati a titolo gratuito

Paragrafi della circolare interessati: Parte I Par. 2 Risposte 2.2. e 2.3

Osservazioni / Contributi: Le risposte 2.2 e 2.3, lette congiuntamente, appaiono suscettibili di ingenerare una certa confusione interpretativa. Nella risposta 2.2 si ammette la possibilità da parte di un soggetto che detiene beni immateriali acquistati in parte a titolo gratuito e in parte a titolo oneroso, di rivalutare anche quelli acquistati a titolo gratuito “tenuto conto della circostanza che parte dei diritti immateriali risulta iscritta in bilancio”. Nella risposta 2.3 l’agenzia riferisce che l’OIC, a seguito di una specifica richiesta (che riprende quanto chiarito nel documento interpretativo 7), avrebbe precisato che sono esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della rivalutazione i beni immateriali ricevuti a titolo gratuito, che, ai sensi del paragrafo 53 dell’OIC 24, non sono capitalizzabili, proprio perché non è stato sostenuto alcun costo di acquisto. In tal caso, inoltre, eventuali costi accessori sostenuti per l’ottenimento di detti beni non sono comunque capitalizzabili perché associati a un bene non capitalizzabile in quanto ricevuto gratuitamente. Le due indicazioni, pertanto, appaiono in contraddizione tra loro in quanto sembrerebbe che il discrimine tra le diverse situazioni sia rappresentato dalla circostanza che si possiedono sia beni acquistati a titolo gratuito che beni acquistati a titolo oneroso; ma detta conclusione non appare convincente.

Nel merito, l’OIC ritiene che i beni immateriali acquisiti gratuitamente non siano capitalizzabili in quanto manca (sempre) un costo di acquisto e in quanto generalmente è impossibile determinarne il valore in modo attendibile (il paragrafo 53 dell’OIC 24 letteralmente recita: “I beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono capitalizzabili, sia per la mancanza del sostenimento del costo di acquisto sia perché generalmente non è possibile individuare elementi valutativi attendibili”). In sostanza, dunque, si verrebbe a creare una alternativa che può essere declinata con le seguenti modalità: o l’evidenza della generale difficoltà di valutazione è inutile, oppure il bene acquisito gratuitamente è iscrivibile quando il suo valore sia stimabile in modo attendibile. Peraltro, nel caso della risposta punto 2.2 il consorzio si propone di rivalutare sia punti di riferimento acquisiti a titolo oneroso, che punti di riferimento acquisti a titolo gratuito, i cui valori si presume siano tutti determinabili in modo attendibile.

Tematica: Trattamento della riserva da rivalutazione / riallineamento in caso di operazioni straordinarie

Paragrafi della circolare interessati: Parte I Par. 3 Risposta 3.1

Osservazioni / Contributi: Nella risposta in questione, riferita all’ipotesi di una operazione straordinaria ma contenente un principio generale che l’agenzia delle entrate aveva esposto nella risposta ad interpello

n. 316 del 2019 peraltro espressamente richiamata, viene affermato che le riserve di rivalutazione in sospensione d'imposta non possono annoverarsi fra quelle "tassabili solo in caso di distribuzione" di cui all'articolo 172, comma 5, del Testo unico. Alle stesse conclusioni l'agenzia è giunta nel caso di fusione quando l'avanzo di fusione non sia capiente per assorbire la riserva di rivalutazione presente nel patrimonio dell'incorporata. L'indicazione contenuta nella bozza non appare condivisibile né in relazione alla ipotesi di specie, riguardante una operazione straordinaria, né, in generale, in tutte le ipotesi in cui la norma di riferimento è declinata contemplando l'ipotesi di tassazione della riserva in sospensione di imposta nel solo caso di distribuzione ai soci (c.d. sospensione moderata).

1) In relazione all'operazione straordinaria oggetto del quesito, il motivo per cui l'agenzia è giunta a questa conclusione è che le riserve di rivalutazione in sospensione d'imposta non rientrerebbero fra quelle cosiddette "tassabili solo in caso di distribuzione" per le quali l'articolo 172, comma 5, richiamato per le scissioni dall'articolo 173, comma 9, del Testo unico impone la ricostruzione solamente nei limiti dell'aumento di capitale e dell'avanzo di fusione o scissione. L'effetto di tale interpretazione è che la società incorporante o beneficiaria dovrà ricostituire la riserva in sospensione d'imposta iscritta dall'incorporata o attribuita alla beneficiaria utilizzando, in caso di incapienza dell'eventuale avanzo, le rispettive riserve disponibili (denominandole a tal fine) ed il rispettivo capitale sociale (non vincolato ai fini fiscali). L'eventuale ulteriore eccedenza sarà tassata in capo all'incorporante o alla beneficiaria. Detta conclusione non appare, come detto, condivisibile. A ben guardare, il nuovo orientamento dell'Agenzia delle entrate si fonda su una questione lessicale basata sul fatto che la riserva di rivalutazione non può essere annoverata fra quelle tassabili solo il caso di distribuzione, poiché in alcuni precedenti di prassi (cfr. ris. 32 del 2005 e risposta ad interpello 316 del 2019) l'agenzia ha ritenuto tassabile la riserva di rivalutazione anche in mancanza di distribuzione ai soci. Va infatti osservato, in primo luogo, che i documenti di prassi citati riguardano casi diversi da quelli che rientrano nell'art. 172, comma 5, del TUIR. Nel primo caso, si tratta di una ipotesi di annullamento di azioni proprie, mentre la seconda ipotesi è quello di utilizzo di una riserva in sospensione esistente nel netto dell'incorporante e non in quello dell'incorporata che, peraltro, rimaneva nel patrimonio della società e non veniva in alcun caso attribuita ai soci. Più in generale, va segnalato come i documenti di prassi citati non sono in generale da ritenere condivisibili (cfr. Assonime circolari 6 e 18 del 2021, e AIDC, Norma di comportamento 211) perché confliggono con l'essenza stessa del regime delle riserve di rivalutazione che è di quello di condizionare la sospensione al fatto che il saldo non sia attribuito ai soci (cfr. art. 13, comma 3 della legge 342 del 2000 espressamente richiamato nell'art. 110 del DL n. 104 del 2020), circostanza che, nel caso di fusione e scissione non si verifica.

Tematica: Riallineamento, apposizione del vincolo di sospensione di imposta e patrimonio netto incapiente

Paragrafi della circolare interessati: Parte I Par. 4 Risposta 4.3

Osservazioni / Contributi: L'ultimo capoverso della risposta 4.3 affronta il caso in cui il "riallineamento" incontri un patrimonio netto della società che, sebbene capiente nella sua misura "lorda", risulti eroso da perdite non coperte tali da rendere la misura "netta" delle riserve iscritte nel patrimonio netto non capiente rispetto all'ammontare da "riallineare" e perciò necessario per l'apposizione del vincolo della sospensione di imposta. La Circolare conclude negando in questa circostanza il riconoscimento fiscale dei maggiori valori contabili.

Se la conclusione appare, da una parte ed in linea di principio, equa quando è riferita alle perdite pregresse riportate a nuovo e non coperte, si ritiene dall'altra parte opportuno che sia precisato che ciò non vale nel caso delle "perdite emerse" nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 che senza dubbio beneficiano della disciplina di cui all'art. 6 del DL 23/2020, come modificato dalla Legge 128/2020, in tema di sospensione dell'operatività degli obblighi di riduzione del capitale per perdite, e del verificarsi della causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2464, co. 1, n. 4), del Codice civile.

In merito alla operatività della norma citata, infatti, si è di recente espressa anche Assonime ne "Il Caso n. 6/2021", affermando che in aderenza alla *ratio legis* tutte le perdite emerse nel 2020, nella misura corrispondente a quanto risulta dal conto economico, devono ritenersi eleggibili ai benefici della norma emergenziale, anche quando queste non determinassero di per se stesse il verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 2446 o 2447, c.c. (per le Srl, artt. 2482-bis e 2483-ter, c.c.).

Pertanto, in coerenza con la finalità della norma emergenziale, si ritiene opportuno che venga precisato che ai fini del computo delle riserve disponibili all'apposizione del vincolo della sospensione di imposta non concorrono mai, in diminuzione, le perdite emerse nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 poiché queste non determinano nell'immediato alcun effetto erosivo del patrimonio netto della società.

Tematica: Determinazione della base imponibile per l'affrancamento della riserva da riallineamento

Paragrafi della circolare interessati: Parte I Par. 4 Risposta 4.7

Osservazioni / Contributi: Sul punto, l'indicazione contenuta nella bozza di circolare ribadisce le precedenti posizioni di prassi espresse dall'amministrazione finanziaria in merito alla necessità, nel momento in cui si determina la base imponibile per l'affrancamento della riserva in sospensione di

imposta, assumere la predetta base al lordo dell'imposta sostitutiva dovuta ai fini dell'efficacia del riallineamento ovvero della rivalutazione.

A diversa conclusione, rispetto a quanto sostenuto dall'amministrazione finanziaria si può giungere sulla base delle seguenti considerazioni. Nel caso in cui la riserva di rivalutazione non affrancata sia distribuita ai soci, l'ammontare lordo della rivalutazione concorre a imposizione. In considerazione della modalità con la quale è determinato il saldo attivo di rivalutazione, la base imponibile sulla quale occorre calcolare l'imposta, si ottiene dalla somma del valore della riserva iscritta e l'importo versato a titolo di imposta sostitutiva liquidata per la rivalutazione dei beni come disposto dalla norma. In particolare, in virtù dei richiami operati dall'articolo 110, comma 7, D.L. n. 104/2020, è applicabile l'articolo 13, comma 3, L. n. 342/2000, il quale dispone che se il saldo attivo viene distribuito le somme attribuite ai soci "aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti", prescrizione poi ripresa dall'articolo 9, comma 2, D.M. 162/2001, parimenti richiamato, che recita: "Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito".

Invece, nel diverso caso dell'affrancamento della riserva di rivalutazione, l'imposta sostitutiva non si applica sull'ammontare lordo della rivalutazione, ma sul valore della riserva da affrancare. Anche in questo caso lo dispone la norma. In particolare, l'articolo 110, comma 3, D.L. n. 104/2020 prescrive: "Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento", mentre l'articolo 4, comma 1, D.M. 86/2002 (richiamato dall'articolo 110, comma 7, D.L. n. 104/2020) precisa che anche ai fini fiscali il saldo attivo sia "costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva".

La correttezza dell'interpretazione esposta è avvalorata dall'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione (n. 9509/2018, n. 32204/2019, n. 11326/2020 e 19772/2020) sostenuto da una solida motivazione, in ordine alla quale la più risalente recita: *"dell'elemento di diversificazione intercorrente tra la fattispecie di distribuzione e quella di affrancamento. Atteso che soltanto nella prima ipotesi (distribuzione ai soci della riserva di rivalutazione ancora in sospensione d'imposta, in quanto non affrancata) si pone la finalità, per l'amministrazione finanziaria, di recuperare a tassazione ordinaria l'intero ammontare della rivalutazione; costituito sia dal saldo attivo di questa sia dall'importo già versato a titolo di imposta sostitutiva. Nel caso di affrancamento (che può essere anche parziale), l'inserimento nella base imponibile dell'imposta sostitutiva di rivalutazione finirebbe invece con il colpire un valore superiore (per l'importo di tale imposta) rispetto a quello iscritto a riserva in bilancio, e non distribuibile"*.

Tematica: Riallineamento e apposizione del vincolo di sospensione di imposta su riserve di capitali e loro successiva distribuzione in assenza di affrancamento

Paragrafi della circolare interessati: Parte I Par. 4 Risposta 4.8

Osservazioni / Contributi: La bozza di circolare afferma che l'eventuale distribuzione ai soci della riserva oggetto di apposizione del vincolo di sospensione di imposta in caso di riallineamento, senza affrancamento, *“sconterà il regime fiscale ordinario proprio dei dividendi societari”* e che *“tale trattamento fiscale sia indistintamente applicabile tanto alle riserve di utili quanto alle riserve di capitale”*. In primo luogo, va sottolineato che a differenza della “rivalutazione” dei beni d'impresa, il “riallineamento” non ha nessun effetto di incremento del patrimonio della società poiché conduce solo al riconoscimento fiscale di valori che sono già espressi nell'attivo del bilancio; il riconoscimento del valore fiscale richiede solo che per un ammontare corrispondente venga apposto su di una riserva (o sul capitale sociale, in caso di incapacienza) il vincolo di sospensione d'imposta.

La posizione espressa nella bozza conduce ad un appiattimento del trattamento riservato in capo ai soci, in caso di distribuzione della riserva, al caso in cui il vincolo suddetto sia apposto su riserve di “capitale” o su riserve di “utili”: il risultato è che si determina un iniquo pregiudizio a carico dei soci che si troverebbero a dover rendere imponibile a titolo di “utile” (dividendo) la mera restituzione di un apporto di capitale che, perciò, non è tale da poter fare emergere alcuna manifestazione di capacità contributiva della persona fisica (o giuridica) del socio, almeno fino a concorrenza del costo fiscale della partecipazione (solo l'eccedenza – il c.d. “sottozero” - concorre infatti a formare imponibile in capo al socio). Il fatto che la distribuzione della riserva gravata dal vincolo della sospensione di imposta determini il concorso di detto importo alla formazione del reddito imponibile della società ha infatti ragione d'essere nel corrispondente riconoscimento fiscale del maggiore valore dell'elemento dell'attivo riallineato, ma non per questo produce effetti con riguardo ai rapporti fra società e soci, verso i quali le riserve devono conservare la natura di “capitale” o di “utili” che avevano prima dell'apposizione del vincolo di sospensione di imposta, pena l'emersione di un'impropria base imponibile sulla persona fisica (o giuridica) del socio senza che a ciò corrisponda alcuna concreta manifestazione di una sua capacità contributiva. La bozza motiva la posizione ivi esposta con un mero rinvio *de plano* alla circostanza che l'art. 13, co. 3, della Legge 342/2000, viene richiamato anche in riguardo alla disciplina della riserva vincolata alla sospensione di imposta in caso di opzione per il “riallineamento”. Si perde tuttavia di vista che a differenza di quanto avviene nel caso della “rivalutazione”, nel “riallineamento” non si ha affatto alcun incremento del patrimonio netto della società, poiché non viene iscritto all'attivo alcun plusvalore latente e perciò neppure si ha creazione di una “nuova” riserva; nel “riallineamento” il vincolo di

sospensione d'imposta viene apposto su di una porzione di patrimonio netto già esistente che, come tale, deve mantenere invariata nei rapporti con i soci la relativa natura: di riserva di "capitale" o di riserva di "utili", a seconda della sua originaria formazione. L'interpretazione esposta, inoltre, non tiene conto del fatto che nel caso del "riallineamento" l'eventuale distribuzione della riserva in sospensione di imposta, producendo l'effetto di rendere imponibili in misura ordinaria e piena i maggiori valori fiscali dell'attivo, ha l'effetto consequenziale di sgravare la riserva da qualsivoglia vincolo fiscale; in altre parole, con il pagamento dell'imposta "piena" sui valori riallineati, conseguente alla distribuzione della riserva, si determina il venir meno di tale vincolo, allo stesso modo in cui ciò avviene laddove il contribuente decida di corrispondere l'ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% e quindi "affrancare" tale riserva. In conclusione, non vi è alcuna ragione né giuridica, né tecnica, e né constano precedenti, tali per cui la natura originaria di una riserva possa essere mutata per via dell'apposizione del vincolo di sospensione di imposta: detto vincolo di sospensione di imposta, apposto alla riserva nel "riallineamento", deve giustamente incidere sulla fiscalità della società, ma non su quella dei soci.

Tematica: Riallineamento soggetti IAS Adopter

Paragrafi della circolare interessati: Parte I Par. 4 Risposte 4.9, 4.11, 4.12 e 4.13

Osservazioni / Contributi: Le posizioni espresse nella bozza di circolare in tema di "riallineamento" per le società IAS Adopter non risultano produrre un assetto applicativo della norma sufficientemente chiaro ed equo; in particolare:

- la risposta 4.9, riferendosi alla circostanza generale dei disallineamenti prodotti in sede di FTA, conferma che il *"riallineamento è possibile in tutti i casi in cui i valori iscritti in bilancio risultino superiori ai corrispondenti costi fiscalmente riconosciuti (...)"*. Essendo la FTA retta dal generale principio di neutralità, non si fa quindi differenza fra il caso in cui la società abbia optato o meno, alla data della FTA, per il riallineamento ex art. 15 del DL 185/2008 dei valori contabili emersi dalla FTA con i valori fiscalmente riconosciuti; la non adesione al regime opzionale del riallineamento ex art. 15 non osta quindi, ora, all'adesione al "riallineamento" ex art. 110.
- Nelle risposte 4.11 (in tema di adozione dello IFRS 16) e 4.13 (in tema di applicazione dello IFRIC 12) si nega invece l'accesso al "riallineamento" ex art. 110 nel presupposto che tale norma non sarebbe applicabile nelle circostanze in cui la società non avesse optato, a suo tempo, per il riallineamento ex art. 15, DL 185/2008; la ragione riportata sarebbe che, dinanzi a c.d. "operazioni pregresse", l'accesso al "riallineamento" ex art. 110 produrrebbe il passaggio da un regime transitorio di doppio binario contabile-fiscale ad un regime di uniformità contabile e fiscale, che sarebbe invece solo un effetto esclusivamente riferibile al perimetro dell'art. 15.

Le due posizioni appaiono però confliggenti, ancor più se si considera che una buona parte delle differenze contabili e fiscali in ambito Ias / Ifrs emergono proprio in sede di FTA, oppure di adozione di nuovi principi contabili internazionali (come è il caso recente dello IFRS 16) o infine in sede di applicazione dello IFRS 3 in occasione di una *business combination*.

In modo particolare, il generale rinvio compiuto nella bozza al riallineamento ex art. 15 del DL 185/2008 non aiuta a far chiarezza su quale sia il perimetro della sua (non) applicazione che osterebbe, oggi, secondo la bozza di circolare, all'accesso al riallineamento ex art. 110; infatti:

- Sono forse tutte le differenze fra i valori contabili e fiscali rientranti nel perimetro dell'art. 15 a non poter oggi accedere al "riallineamento" ex art. 110? La risposta non può che essere negativa, per esplicita ammissione all'accesso al "riallineamento" ex art. 110 per le differenze emerse in sede di FTA, come si legge per conferma anche nella Risposta 4.9 sopra citata;
- Sono allora forse solo le differenze a cui si rivolge la lett. a) del co. 3 dell'art. 15 a non accedere oggi al "riallineamento" ex art. 110? Se questa fosse la soluzione, allora dovrebbero rimanere accessibili al "riallineamento" ex art. 110 le differenze di valore che si collocano alla lett. b) del co. 3 dell'art. 15. E fra queste fattispecie rientrerebbero le operazioni di leasing finanziario (si veda Assonime, Circolare n. 39/2008, par. 4.1) e quindi, oggi, le operazioni di locazione in generale secondo lo schema dell'IFRS 16, come pure le differenze derivanti dall'iscrizione di intangibili in sede di FTA (ad es.: marchi, avviamento, ecc.).

Risulta quindi opportuna una maggiore chiarezza nel delineare l'asserita portata ostensiva che la bozza pare riferire alle differenze rientranti nel perimetro dell'art. 15 del DL 185/2008 (genericamente citato) rispetto, oggi, all'accesso all'opzione per il "riallineamento" ex art. 110.

Dall'attuale indicazione che si trae dalla bozza pare infatti difficile comprendere il riferimento normativo in forza del quale, ad esempio, l'iscrizione di un intangibile (e.g. un marchio o una *customer list*) all'attivo dello stato patrimoniale in occasione di una *purchase price allocation* conseguente all'applicazione dello IFRS 3 possa rientrare nel perimetro del "riallineamento" ex art. 110 (come può essere il caso trattato nella Risposta 4.12), mentre lo stesso esito non possa essere riconosciuto, ad esempio, ai valori iscritti all'attivo in relazione ai contratti di locazione in sede di prima applicazione dello IFRS 16; oppure, sempre a titolo esemplificativo, per i valori relativi a contratti di locazione finanziaria già oggetto di FTA effettuata in anni precedenti in applicazione dell'allora vigente IAS 17 e presenti nel bilancio della società al 31 dicembre 2020

Tematica: Riallineamento dell'avviamento attribuibile a diverse CGU, iscritto in bilancio a seguito di un'operazione di riorganizzazione

Paragrafi della circolare interessati: Parte I Par. 4 Risposta 4.14

Osservazioni / Contributi: La risposta in questione ripropone quanto contenuto nella risposta ad interpello n. 476 del 2021. Nella sostanza, l'affermazione che viene formulata attiene al fatto che in presenza di avviamenti plurimi non è possibile decidere di procedere al riallineamento solo di alcuni in quanto la posta iscritta a titolo di avviamento è da considerarsi come unitaria. La circolare Assonime n. 30 del 2021 (pag. 6) riferisce di un interpello inedito in cui, con riferimento al tema della rimodulazione degli ammortamenti, l'Agenzia è giunta ad una conclusione opposta. Appare opportuno rammentare che il regime della rimodulazione comprende una clausola di salvaguardia secondo la quale l'ammortamento deducibile è il minore fra quello risultante dall'originario piano d'ammortamento e quello risultante dal piano rimodulato. In presenza di una *pluralità di avviamenti* o di attività immateriali, si era posto, quindi il dubbio se la disciplina in commento dovesse essere applicata con riguardo all'insieme delle DTA relative a tali *asset* ovvero in via analitica per singoli *asset*. Evidentemente, osserva l'Assonime, applicando la clausola di salvaguardia su base aggregata si sarebbe potuti giungere ad un risultato diverso rispetto a quello derivante da un approccio per singolo *asset*, tenuto conto che, in caso di cumulo, ai fini del rispetto della clausola di salvaguardia, si sarebbero potute compensare le eccedenze di segno positivo tra quota rideterminata e quota originaria con le eccedenze di segno negativo. L'Agenzia in proposito ha ritenuto che la soluzione interpretativa più corretta debba essere quella di prendere in considerazione le DTA e i *reversal* relativi a ciascun *asset* e, quindi, che anche la clausola di salvaguardia debba essere applicata allo stesso modo, e cioè in via analitica e non in forma aggregata.

Tematica: Società *holding* che affitti immobili alle controllate per lo svolgimento di attività nel settore alberghiero

Paragrafo della circolare interessato. Parte II Risposta 1.1

Osservazioni / Contributi: Il contenuto della risposta in questione ripropone quanto precisato con la risposta ad interpello n. 450 del 2021 ed appare però in palese contrasto con il tenore letterale della norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 5 bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. La norma ha stabilito che «l'articolo 6 bis (...) si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento».

Non appare emergere, dal dettato letterale della norma, che il locatore debba essere un soggetto che esercita l'attività alberghiera in virtù del fatto che la ratio della disposizione è quella di agevolare il settore

alberghiero, settore particolarmente colpito dall'emergenza epidemiologica. La volontà del legislatore di consentire la rivalutazione gratuita anche per i contratti di locazione di unità alberghiere posti in essere da soggetti che non esercitano all'attività alberghiera emerge dal fatto che la norma interpretativa estende l'agevolazione ai contratti di locazione oltre che a quelli d'affitto; quindi non solo al caso in cui l'immobile faccia parte di un'azienda affittata (come quello di cui alla risposta ad interpello n. 200 del 2021), ma anche ai normali casi di locazione di immobile alberghiero al di fuori di un contratto di affitto d'azienda. Appare rispondere alla normalità di comportamenti, che questo tipo di contratto non sia stipulato da un'impresa che esercita attività alberghiera, ma da una impresa immobiliare ovvero da una holding mista immobiliare e di partecipazione.

Tematica: Decorrenza della deduzione degli ammortamenti relativi a beni rivalutati di società operante nel settore alberghiero

Paragrafo della circolare interessato. Parte II Risposta 1.5

Osservazioni / Contributi. Il contenuto della risposta in questione, parrebbe impedire la deduzione degli ammortamenti sui valori rivalutati dal 2020 nonostante la legge sulla rivalutazione destinata allo specifico settore sia chiarissima nell'affermare che la rivalutazione ha effetto a far data da detto esercizio. Appare opportuno rammentare come, anche in passato, il legislatore ha disciplinato delle fattispecie nelle quali l'effetto della rivalutazione spiegava efficacia dall'esercizio della loro effettuazione. In tal senso, ad esempio, depongono le disposizioni di cui alla legge 72 del 1983 (circolare 23 del 1983) ovvero l'articolo 12, co. 3 della legge 342 del 2000 (circolare 57/E del 2001, par. 1.3). Peraltro, anche laddove si volesse affermare che, ai fini civilistici la rivalutazione ha effetto dall'esercizio in corso ma non sia possibile contabilizzare gli ammortamenti sui beni rivalutati dall'esercizio 2020, si dovrebbe applicare l'articolo 109, comma 4 lettera b) del TUIR.

Tematica: Apposizione del vincolo di sospensione di imposta in sede di approvazione del bilancio

Paragrafi della circolare interessati: Parte III, Par. 4

Osservazioni / Contributi: In merito alle modalità di apposizione del vincolo di sospensione di imposta, nella Circolare sembra ricavarsi la necessità di un passaggio assembleare, laddove si afferma che *“nel caso in cui l'assemblea non dovesse ratificare l'operato dell'organo amministrativo, non approvando lo stanziamento della riserva nel bilancio successivo, l'opzione per il riallineamento sarà priva di effetti (...)”*.

L'intervento dell'assemblea dei soci della società risulta tecnicamente non richiesto ed altresì superfluo, in quanto:

- la decisione di optare o meno per il “riallineamento” dei valori fiscali compete esclusivamente all'organo amministrativo della società, senza che siano al riguardo ammesse ingerenze dirette dei soci, trattandosi di una decisione di gestione amministrativa e tributaria, di ordinaria amministrazione;
- l'assoggettamento al vincolo della sospensione di imposta di una riserva per l'ammontare corrispondente al “riallineamento” è una conseguenza tecnica diretta dell'opzione stessa, e non necessita di alcuna approvazione esplicita da parte dei soci; richiedere che l'apposizione del vincolo necessiti di una “ratifica” dell'assemblea dei soci sarebbe come affermare che, ove gli amministratori optassero per l'affrancamento della riserva, anche questa decisione debba essere ratificata ex post dai soci, apparendo tale circostanza del tutto improponibile sotto il profilo giuridico della disciplina della *corporate governance* delle società di capitali;
- i riflessi contabili del “riallineamento” sono rappresentati dall'organo amministrativo nel bilancio d'esercizio della società secondo i doveri di informativa prescritti dalla disciplina e dai principi contabili applicabili allo specifico caso di specie, senza che occorra alcuna “ratifica” o approvazione esplicita di tale aspetto peculiare da parte dei soci, come per qualsivoglia altra decisione di contenuto amministrativo.

Per l'apposizione del vincolo di sospensione di imposta non è altresì richiesta alcuna riclassificazione contabile, essendo necessario e sufficiente che ne sia data indicazione nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio (in questo senso si era espressa la stessa Agenzia delle Entrate nel par. 1.4 della Circolare n. 18/E del 2006).